

Rubrica La bussola sulla disabilità



Questa rubrica si propone di informare sulle principali fonti normative italiane, europee ed internazionali riguardanti i diritti delle persone con disabilità con l'obiettivo di fare da 'bussola' su un tema così complesso e di orientare gli interessati nel mare sconfinato della Rete.

Dagli inizi del '900 grazie a una cospicua produzione normativa italiana, e, successivamente, europea e internazionale, sono stati compiuti passi molto importanti sul piano del riconoscimento dei diritti delle persone disabili; purtroppo, nonostante gli sforzi e i progressi compiuti soprattutto nell'ultimo decennio, esiste tutt'oggi un forte divario tra le norme e la loro attuazione, per cui le persone con disabilità devono ancora affrontare notevoli ostacoli e sono esposte ad un rischio molto elevato di povertà e di esclusione sociale.

E' di tutta evidenza quanto sia importante che siano consapevoli dei loro diritti per poterli esercitare e non subire discriminazioni.

Di seguito, senza pretesa di esaustività, vengono illustrate le principali fonti normative internazionali, europee e nazionali sul contrasto alla discriminazione verso le persone con disabilità.

Indice

Il contrasto alla discriminazione verso la disabilità: le principali fonti normative internazionali, europee e nazionali

Fonti internazionali

pag. 3

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Fonti Europee

pag. 5

1. l'art.13 del Trattato di Amsterdam del 1997
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. la Direttiva 'quadro' 2000/78/CE del 27 novembre 2000
4. la Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020
5. La Strategia Post-2020
6. La Risoluzione (2022/2026(INI)) del Parlamento europeo

Fonti nazionali

pag.11

1. La Costituzione Italiana
2. La legge n. 104 del 5 febbraio 1992
3. L' inclusione didattica delle persone disabili
4. Il collocamento mirato
 - 4.1 Il Collocamento al lavoro delle persone non vedenti
5. L'esercizio del diritto di voto degli elettori con disabilità
6. La legge n. 227 del 22 dicembre 2021 "Delega al Governo in materia di disabilità"

Altre fonti normative

pag.22

Il contrasto alla discriminazione verso la disabilità: le principali fonti normative internazionali, europee e nazionali

Fonti internazionali



La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito, Convenzione), siglata a New York il 13 dicembre 2006¹, composta di un preambolo e di 50 articoli, **è un trattato internazionale che ha lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti di pari opportunità e di non discriminazione delle persone con disabilità.**

Costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisce norme minime per i diritti delle persone disabili; infatti, dispone che ogni Stato Parte presenti almeno ogni 4 anni un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo.

Il comma 2 dell'art.1 ha definito le persone con disabilità come «...coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri».

L' art. 2 ha stabilito che per 'discriminazione fondata sulla disabilità' si intende «qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un 'accomodamento ragionevole» inteso come «ogni modifica e adattamento necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».

L'art. 4, relativo agli 'Obblighi generali', stabilisce che gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità **senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità.** Più precisamente, gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità e ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata.

¹ <https://disabilita.governo.it/it/convenzione-nazioni-unite/>
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_11_4

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 18 del 3 marzo 2009² e con il protocollo addizionale emanato il 30 marzo 2007.

Con tale legge è stato istituito anche l'**Osservatorio nazionale sulla disabilità che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico** per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con la finalità di far evolvere l'informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche³.

Il 23 dicembre 2010 l'Unione Europea è diventata ufficialmente Parte contraente della Convenzione⁴ entrata in vigore all'interno dell'UE il 22 gennaio 2011⁵.

La Convenzione ONU ha ispirato il contenuto della **Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità post 2020 e della precedente Strategia europea sulla disabilità 2010-2020** (v. *infra*).

²<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-03-14&task=dettaglio&numgu=61&redaz=009G0027&tmstp=1237200828355>

³ <https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/losservatorio/>
<https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/documentazione-relativa-alla-convenzione-delle-nazioni-unite/>

⁴<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/LUnione-Europea-ratifica-la-Convenzione-internazionale-delle-Nazioni-Unite-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita/1890>

⁵ <http://www.lavoro.gov.it>

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_11_4

<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-03-14&task=dettaglio&numgu=61&redaz=009G0027&tmstp=1237200828355>

Fonti Europee



Nell'UE circa 100 milioni di persone presentano una qualche forma di disabilità e, nonostante tutti gli sforzi intrapresi, restano tuttora più esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale rispetto alle persone senza disabilità⁶:

- soltanto la metà delle persone con disabilità ha un lavoro rispetto a 3 su 4 delle persone senza disabilità
- Il 28,4% delle persone disabili è a rischio di povertà o esclusione sociale, a fronte del 17,8% delle persone senza disabilità
- soltanto il 29,4% delle persone con disabilità consegue un titolo di istruzione terziaria, rispetto al 43,8% delle persone senza disabilità
- il 52 % delle persone con disabilità si sente discriminato e le persone con disabilità corrono un rischio maggiore di diventare vittime di violenze e abusi nel proprio ambiente domestico e nelle istituzioni
- il 20 % dei giovani con disabilità abbandona precocemente la scuola, rispetto al 10 % dei giovani senza disabilità.

Ciò premesso, occorre dire che il quadro normativo europeo dedicato alle persone con disabilità e alle strategie antidiscriminatorie ha avuto una progressiva evoluzione nel corso degli anni e oggi si presenta alquanto articolato.

Al riguardo si segnala l'importanza delle seguenti fonti:

1. l'art.13 del Trattato di Amsterdam del 1997 (ora art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁷ che ha accresciuto il novero di fattori di rischio rilevanti, contemplando, per la prima volta, il riferimento alla disabilità ed ha sancito il riconoscimento esplicito della competenza e della legittimazione dell'Unione Europea ad intervenire direttamente e specificamente sui problemi della disabilità.

Tale articolo recita testualmente:

«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali»⁸.

⁶ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=it>

⁷ <https://www.diritticomparati.it/la-disabilita-secondo-la-corte-di-justizia-il-modello-bio-psico-sociale-diventa-europeo/>
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union.html#:~:text=DA%20QUANDO%20SI%20APPLICA%20IL,%20il%201%20dicembre%202009>

⁸ <https://www.handylex.org/disabilita-e-discriminazione-le-normative-europee/>

2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000 dal Consiglio Europeo di Nizza⁹, costituisce la sintesi dei valori condivisi dagli Stati membri dell'UE e riunisce, per la prima volta, in un unico testo i diritti civili e politici classici e i diritti economici e sociali. Riconosce ai disabili il diritto alla non discriminazione e l'esigenza di misure positive per l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Nello specifico l'art. 21 recita:

«1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, **la disabilità**, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità».

3. la Direttiva quadro 2000/78/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio dell'Unione Europea, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003¹⁰.



CONSIGLIO DELL'UE

La Direttiva ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, **gli handicap**, l'età o le tendenze sessuali. Nello specifico, la Direttiva si è proposta di garantire che le persone con una determinata religione o convinzione personale, **disabilità**, età o orientamento sessuale **non siano oggetto di discriminazioni e possano godere della parità di trattamento sul luogo di lavoro**¹¹.

La Direttiva definisce puntualmente il principio della parità di trattamento e le varie forme discriminatorie.

Infatti, l'art. 2 'Nozione di discriminazione', recita:

«1. Ai fini della presente direttiva, per 'principio della parità di trattamento' si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste **discriminazione diretta** quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133501>

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/carta-dei-diritti-fondamentali_1

<https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/23-parita-tra-donne-e-uomini>

<http://www.toscana-accessibile.it/normativa-internazionale>

¹⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/13/003G0240/sg>

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/equal-treatment-in-employment-and-occupation.html>

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che
ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. **Le molestie sono da considerarsi**, ai sensi del paragrafo 1, **una discriminazione** in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».

4. la Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020, adottata dalla Commissione Europea nel novembre 2010, è stata sviluppata su **8 settori per azioni congiunte tra l'Unione europea e gli Stati membri** finalizzate a **migliorare l'inclusione sociale, il benessere e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili**¹².

Tali settori, sono:

- l'accessibilità
- la partecipazione
- l'uguaglianza
- l'occupazione
- l'istruzione e la formazione
- la protezione sociale
- la salute
- le azioni esterne¹³

In linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sopra citati, che **definiscono l'uguaglianza e la non discriminazione come i principi fondamentali delle politiche dell'UE**, la Strategia è stata il principale strumento utilizzato dall'Unione europea per attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*v. supra*).

Per l'attuazione della Strategia, il 30 novembre 2017 il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione (2017/2127(INI))¹⁴.

5. La Strategia Post-2020¹⁵, definita anche Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, approvata dal Parlamento Europeo il 18 giugno 2020 con la Risoluzione (2019/2975(RSP))¹⁶.

¹²<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-disability-strategy-2010-2020.html#:~:text=Definisce%20una%20strategia%20destinata%20a,di%20uguaglianza%20con%20gli%20altri.>

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Ait%3APDF>

¹⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_IT.html

¹⁵ In realtà la road map per il nuovo decennio non si chiamerà più "Strategia", ma diventerà l'Agenda Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2020-2030 (European Disability Rights)

<https://www.informareunh.it/verso-la-nuova-agenda-europea-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-2020-2030/>

¹⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0156&from=PT>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52020IP0156>



La Strategia Post-2020 si basa sui risultati della precedente Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 con gli obiettivi di **garantire alle persone con disabilità la piena partecipazione e inclusione, di contrastare la discriminazione di genere contro donne e ragazze con disabilità all'interno dell'Unione Europea, indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età od orientamento sessuale**¹⁷.

La Strategia post-2020 è stata approvata anche dalla **Commissione Europea il 3 marzo 2021**¹⁸.



ed è stata presentata in una conferenza stampa dalla Commissaria europea per l'uguaglianza Helena Dalli¹⁹, si basa su **tre pilastri o temi**²⁰:

- **Diritti dell'UE**

Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini europei di trasferirsi in un altro paese o di partecipare alla vita politica.

All'interno di questo primo pilastro, è inserita la Disability Card, o Carta europea di disabilità, una tessera che permette l'**identificazione delle persone con disabilità** e l'**accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto** in materia di trasporti, cultura, tempo libero, benefici utili alla promozione dei propri diritti sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea.

La **Disability Card sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità**²¹ **semplificando notevolmente i rapporti delle persone disabili con la Pubblica Amministrazione.**

¹⁷ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0123_IT.html

¹⁸ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=it>

¹⁹ <https://it.euronews.com/2021/03/04/una-nuova-strategia-europea-per-la-disabilita>

²⁰ <https://www.eunews.it/2021/03/03/tre-pilastri-la-nuova-strategia-ue-diritti-dei-disabili/>

²¹ <https://disabilita.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/>



- **Vita indipendente e autonomia**

Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e di scegliere dove e con chi vivere.

Per sostenere una vita indipendente e l'inclusione nella comunità, la Commissione Europea elaborerà orientamenti e avvierà iniziative per migliorare i servizi sociali per le persone con disabilità.

- **Non discriminazione e pari opportunità**

Sulla base dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Strategia mira a proteggere le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza e a garantire loro pari opportunità mediante l'accesso a tutti i servizi sanitari, al Web, alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport, al turismo e le pari opportunità in tutti questi ambiti.

6. La Risoluzione (2022/2026(INI)) del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul tema “Verso la parità di diritti per le persone con disabilità”²² sottolinea che l’UE dovrebbe integrare la dimensione della disabilità in tutte le sue politiche, i suoi programmi e le sue strategie, esortando gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per garantire l’uguaglianza e la non discriminazione delle persone con disabilità.



²² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0435_IT.html

Fonti nazionali



Il quadro normativo sulla disabilità nell'Italia Repubblicana, che ha avuto un percorso evolutivo indipendente e solo a volte coincidente con quello della comunità internazionale, ha avuto inizio a partire dagli anni '60 anche se alcuni interventi normativi si registrano già nei primi anni di vita della Repubblica²³.

1. La Costituzione Italiana

Prima di passare alla disamina delle principali fonti nazionali, è doveroso un cenno alla Costituzione italiana nella quale **non è presente il termine disabilità, ma è innegabile che gli articoli 2, 3, 31, 34 e 38 tutelino indirettamente le persone con disabilità** riconoscendo, rispettivamente, i diritti inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza formale e sostanziale, il diritto alla salute, il diritto all'educazione e all'istruzione, il diritto all'avviamento al lavoro.



2. La legge n. 104 del 5 febbraio 1992²⁴.

²³ https://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/AS0201.htm?_1613393334379

²⁴ <http://www.handylex.org/stato/1050292.shtml>
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg>

La legge n.104 è la legge quadro emanata dal legislatore per dettare, all'interno dell'ordinamento, i principi generali su «diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata» (art.2)²⁵.



Essa rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno sia agli individui disabili sia ai loro familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.

L'art. 5 definisce i «Principi generali per i diritti della persona handicappata», e cioè: la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.

Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024²⁶ che è l'ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità, la legge n. 227 del 22 dicembre 2021, **ha modificato la legge n. 104 introducendo una serie di novità.**

In particolare, l'art. 3 ha sostituito i commi 1,2 e 3 dell'art. 3 della legge n. 104 introducendo:

- **la nuova definizione della condizione di disabilità** (comma 1); coerentemente con l'approccio della Convenzione ONU, sono stati rimossi i termini 'handicappato e 'portatore di handicap' in favore di 'persona con disabilità'. Pertanto, **«È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base»**
- **la semplificazione delle procedure per il diritto alle prestazioni mediante un nuovo procedimento unitario** volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente, basato sulla cd. la **'valutazione di base'** e la **Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)** dell'Organizzazione mondiale della sanità (comma 2)
- il concetto di **'compromissione, singola o plurima'** - che ha portato alla riduzione dell'autonomia personale **per** la quale è necessario un **intervento assistenziale** permanente, continuativo e globale (comma 3) - **come parametro di individuazione della disabilità grave**, il cui riconoscimento consente l'accesso a importanti agevolazioni, come le agevolazioni lavorative (es. i permessi retribuiti, coperti anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa), le agevolazioni per i genitori, le agevolazioni fiscali.

Di seguito una sintesi delle **principali agevolazioni** previste in favore delle persone con disabilità grave e i loro familiari:

²⁵ per le modifiche della Legge 104 v. la legge n. 53 dell'8 marzo 2000, il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, l'art. 24 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

²⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/14/24G00079/SG>

- assegno di accompagnamento
- congedi e permessi lavorativi
- agevolazioni e diritti in materia di lavoro e concorsi
- assegno unico più alto per i figli con disabilità
- agevolazione IVA (al 4%) per acquisto di sussidi tecnici e informatici
- bonus lavori di ristrutturazione per rimozione barriere architettoniche
- spese detraibili e deducibili.

Il **decreto legislativo in argomento, entrato in vigore il 30 giugno 2024**, prevede una **fase transitoria** connessa all'emanazione di provvedimenti successivi. Dal 1° gennaio 2025, sarà messa in atto una **fase di sperimentazione**, della durata di dodici mesi, con l'applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base, modalità di accertamento e di valutazione multidimensionale. La sperimentazione terrà conto del principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione delle dimensioni territoriali. A decorrere dalla data del **1° gennaio 2026** la gestione del procedimento per la **valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS**.

3. L' inclusione didattica delle persone disabili



Il sociologo Pietro Boccia, nel suo articolo “L’inclusione nella storia della scuola italiana”, ha spiegato che le fasi dell’inclusione didattica delle persone disabili in Italia sono state 5: l’ esclusione, la separazione, l’ inserimento, l’integrazione e l’ inclusione.

«Dal 1849 con la riforma di Gabrio CASATI è sancita l’istruzione obbligatoria ai minori, ma non ci si occupa dei soggetti portatori di handicap, perché considerati ineducabili. Questa è la **fase dell’esclusione** e dura fino agli anni venti del Novecento.

La seconda fase risale alla Riforma del 1923²⁷ nella quale si stabilisce che l’istruzione dei ciechi e dei sordi è obbligatoria con la frequenza in apposite istituzioni scolastiche.

Nel 1928, poi, il Testo Unico delle leggi sull’istruzione elementare e i relativi regolamenti approvati ribadiscono sia l’obbligo scolastico per i ciechi e i sordi da impartirsi in scuole speciali sia l’istituzione di classi differenziali dove potevano essere accolti anche allievi che manifestavano atti d’indisciplina, le cui cause potevano derivare da anomalie psichiche....**La terza fase** inizia ufficialmente e concretamente con la legge n. 118/1971, nella quale si stabilisce che l’istruzione dell’obbligo dei soggetti portatori di handicap deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. **La quarta** viene avviata con la legge n. 517/1977 e pienamente consolidata con la legge n. 104/1992. L’ultima fase si realizza con la legge n. 170/2010 e la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012»²⁸.

Più precisamente, **la legge n. 517 del 4 agosto 1977** citata da Pietro Boccia **ha dato seguito alla rivoluzione educativa che era stata introdotta dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971²⁹ abolendo le classi speciali e inserendo nelle classi comuni gli alunni disabili**; infatti, prima di allora ‘i soggetti affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche’, detti ‘handicappati’, stavano nelle ‘classi differenziali’ della scuola elementare e, nella scuola media nelle cosiddette ‘classi di aggiornamento’³⁰.

La legge n. 517, inoltre, introduce **forme particolari di sostegno** per gli alunni con disabilità:

- per la scuola elementare (art. 2) prevede «la prestazione di **insegnanti specializzati**»;
- per la scuola media (art. 7) prevede l’utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato in **possesso di particolari titoli di specializzazione**.

In entrambi gli articoli non figura ancora l’espressione ‘insegnanti di sostegno’ che è stata ‘coniata’ con la **circolare ministeriale del 28 luglio 1979, n. 199**, (“Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap”) giacché il Ministero della P.I. prende atto che la locuzione ‘insegnanti di sostegno’ è «*ormai così invalsa nell’uso comune che si può anche accettarla ufficialmente*».³¹

²⁷ <https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=141701> - La Riforma Gentile emanata tramite il Regio Decreto n. 3126 del 1923

²⁸ <https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=141701>

²⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg>

³⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg>

³¹ <https://www.tecnicadellascuola.it/compie-40-anni-la-legge-517-sull-integrazione>



La legge n. 17 del 28 gennaio 1999³² impegna più intensamente e in maniera sistematica le Università Italiane nei confronti degli **studenti universitari disabili**, non solo nella direzione dell'abbattimento delle barriere alla mobilità e del riconoscimento di particolari agevolazioni contributive, ma anche in un diretto sostegno alla persona attraverso un insieme di azioni concrete destinate progressivamente ad arricchirsi e ad affinarsi.

La legge affida ad un docente delegato dal rettore, le funzioni concernenti l'integrazione degli studenti disabili nell'ambito dell'ateneo, garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato e consente, previa intesa con il docente della materia, il trattamento individualizzato per il superamento degli esami universitari (prove equipollenti).

³² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/02/02/099G0057/sg>
<https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/13453>
http://www.isabellasemeraro.com/tesi/disabili/2_6.php

4. Il collocamento mirato

a. La legge n. 68 del 12 marzo 1999



In materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, una pietra miliare è senza dubbio la legge n. 68 del 12 marzo 1999³³ che, tramite il principio del collocamento mirato, intende dare attuazione al principio costituzionale che vede nel lavoro uno strumento di realizzazione della persona.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l'analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Si è così introdotto un sistema che non vede nel disabile un soggetto avente diritto al lavoro in virtù di un intervento meramente assistenziale dello Stato, ma che, in un'ottica diversa, individua nel disabile una risorsa per il datore di lavoro assicurandogli nello stesso tempo una giusta collocazione all'interno dell'azienda.

La legge in argomento, inoltre, ha previsto alcuni importanti **incentivi per imprese pubbliche e private che assumono le persone con disabilità**.

individua **due macrocategorie** di soggetti appartenenti alle categorie protette. In particolare, l'**art. 1** individua come tali:

- le persone con **invalidità civile** di grado superiore al **45%**
- gli **invalidi del lavoro** con percentuale di invalidità superiore al **33%**
- **i non vedenti** e i **sordomuti**
- gli **invalidi di guerra**, invalidi **civili** di guerra e invalidi per **servizio**.

L'art. 18 individua come appartenenti alle categorie protette persone che non ricadono direttamente nella macrocategoria precedente:

- **orfani** e **coniugi di vittime del lavoro**, di **guerra** o di servizio nelle **pubbliche amministrazioni**
- **coniugi** e **figli** di soggetti riconosciuti come **grandi invalidi di guerra**, di **servizio** e del **lavoro**
- **profughi italiani** rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81)
- **orfani** e **coniugi delle vittime del terrorismo** e della **criminalità organizzata** (L. 407/98).

³³<https://www.welforum.it/il-punto/politiche-per-la-disabilita-le-sfide-davanti-a-noi/la-legge-n-68-1999-criticita-e-prospettive/>
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/03/23/099G0123/sg>

Per le modifiche alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 v. l'art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, il decreto legislativo n. 151 del 2015, il decreto legislativo n. 185 del 2016, le integrazioni di cui alla Direttiva n. 1 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Decreto del Ministero del Lavoro n. 193 del 2021.

- b. **Il decreto del 8 luglio 2021 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Disabilità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2021), ha previsto l’incremento di risorse in favore del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge n. 68 del 12 marzo 1999”³⁴.
- c. **Il decreto del 29 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro**, ha istituito la nuova **banca dati per il collocamento mirato**, uno strumento informatico che consente di raccogliere le informazioni sulle assunzioni delle persone con disabilità e di conseguenza mettere in connessione datori di lavoro pubblici e privati, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Regioni e Province. La banca dati conterrà informazioni anche sugli adempimenti necessari alle diverse assunzioni ³⁵.
- d. **Il decreto ministeriale n. 43 del 11 marzo 2022**, in attuazione della previsione dell’art.1, del citato D.lgs. n. 151 del 2015, ha previsto l’adozione delle **Linee Guida** in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità³⁶ allo scopo di fornire un quadro di riferimento complessivo dei principi, degli interventi e delle metodologie attuative del servizio per il collocamento mirato destinate a imprese ed enti per garantire il corretto adempimento dell’obbligo di assunzione delle persone con disabilità.
- e. **L’art. 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023** (modificato dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023) ha previsto un **fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore**, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023³⁷.
- f. **La legge n. 85 del 3 luglio 2023** al decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha aggiunto l’art. 28-bis “Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022”³⁸.
- g. **Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - del 27 giugno 2024** ha previsto il **Bonus assunzioni disabili under 35** per enti non profit dal 2 settembre al 31 ottobre 2024³⁹.

4.1. Il Collocamento al lavoro delle persone non vedenti: principali norme di riferimento

Specificamente, per quanto riguarda il collocamento al lavoro delle persone non vedenti, si ricordano le seguenti fonti normative:

la legge n. 113 del 29 marzo 1985, per i centralinisti non vedenti^{40 41}

³⁴<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-08072021-Fondo-diritto-lavoro-disabili.pdf>

³⁵ <https://www.anmic24.com/arriva-la-banca-dati-sul-collocamento-mirato/>

<https://www.gazzettaufficiale.it>

³⁶ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/decreto-ministeriale-n.-43-dell11-marzo-2022>

³⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/04/23G00057/sg#:~:text=E%27%20istituito%2C%20a%20decorrere%20dal,di%20politica%20attiva%20del%20lavoro.>

³⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/03/23G00095/sg>

³⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/23/24A04360/SG>

<https://www.generazionevincente.it/bonus-assunzioni-disabili-under-35-per-enti-non-profit/#:~:text=L%27incentivo%2C%20che%20ammonta%20a,complessivo%20sarà%20di%2013.000%20euro.>

⁴⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/10/05/085A5352/sg> (circolare 18 settembre 1985, n. 2176

Attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti". (GU Serie Generale n.235 del 05-10-1985)

**la legge n. 403 del 19 maggio 1971, per i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi
la legge n. 29 del 11 gennaio 1994, per i terapisti della riabilitazione non vedenti.**



La legge n.144 del 17 maggio 1999⁴² al comma 12 dell'art.45 ha previsto che «Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua **qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti**».

Nel merito, **il decreto del Ministero del Lavoro del 10 gennaio 2000**, ha individuato le seguenti qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente⁴³:

- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso
- operatore telefonico addetto alla gestione e alla utilizzazione di banche dati.

E ancora **il decreto ministeriale 11 luglio 2011** ha introdotto la nuova figura professionale di operatore amministrativo segretariale, anch'essa equipollente alla qualifica di centralinista telefonico non vedente⁴⁴.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha abolito l'**Albo Nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti**; conseguentemente, i centralinisti non vedenti regolarmente abilitati non dovranno più essere iscritti all'Albo Nazionale **dei centralinisti telefonici non vedenti** per usufruire del collocamento obbligatorio, ma si iscrivono nell'apposito elenco istituito ai sensi della legge n. 113 del 1985, competente per il proprio territorio di residenza⁴⁵.

Il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022⁴⁶ ha modificato la legge n. 113 del 29 marzo 1985, in quanto le parole 'centralinisti non vedenti', 'centralinisti telefonici non vedenti', 'centralinisti telefonici ciechi' e 'centralinisti telefonici privi della vista', ovunque ricorrono, sono sostituite con «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista».

Inoltre, ha previsto che «**La graduatoria** dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, nonché **l'elenco dei posti disponibili** sono resi accessibili al pubblico mediante **pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni**, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (cd.

⁴¹ Per le modifiche alla Legge 29 marzo 1985, n. 113, v. la legge n.144 del 17 maggio 1999, il Decreto Legislativo n. 151 del 2015 artt. 12 e 13, la legge n. 51 del 20 maggio 2022

⁴² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/06/12/099A4665/sg>

⁴³ https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2005/20050310_Circ_10.pdf (Circolare Ministero del Lavoro n.10 del 10 marzo 2005 "Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente")

⁴⁴ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-08&atto.codiceRedazionale=11A11737&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

⁴⁵ <https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-inserimento-lavorativo/20190506e-il-collocamento-obbligatorio-dei-centralinisti-.html>

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/albi-professionali-persone-non-vedenti/Pagine/default.aspx>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg>

⁴⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/SG>

legge Stanca), e mediante **affissione presso l'ufficio del servizio competente**, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono».

Il 21 settembre 2022 il Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato il decreto interministeriale sugli obblighi di comunicazione relativamente al collocamento dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti⁴⁷, in base al quale i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, sono tenuti a comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro ed ai Centri per l'Impiego con modalità esclusivamente informatiche, l'elenco dei datori di lavoro sia pubblici che privati presso i quali sono installati centralini telefonici definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

La mancata comunicazione di cui sopra comporta l'applicazione delle **sanzioni amministrative** previste dall'art. 10 della legge n.113 del 29 marzo 1985 il cui importo è stato adeguato dal decreto direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022 del II Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴⁸.

5. L'esercizio del diritto di voto degli elettori con disabilità

La legge n. 15 del 15 gennaio 1991 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"⁴⁹ prevede una serie di facilitazioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori con disabilità.

Stabilisce, ad esempio, che gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del Comune che sia allocata in una sede esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità.



L'art. 29 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Esercizio del diritto di voto" conferma quanto previsto dalla legge precedente prevedendo che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Inoltre, stabilisce che un accompagnatore di fiducia iscritto nelle liste elettorali segue in cabina i cittadini disabili impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Specificamente per i non vedenti, la legge n. 17 del 5 febbraio 2003⁵⁰ ha stabilito che l'elettore può recarsi alle urne per votare avvalendosi dell'assistenza di un qualsiasi cittadino iscritto alle liste elettorali.

⁴⁷<https://disabilita.governo.it/it/notizie/centralinisti-telefonici-pubblicato-in-gu-il-decreto-sugli-obblighi-di-comunicazione/>
<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-del-05082022-Collocamento-lavoro-centralinisti-telefonici.pdf>

⁴⁸ https://bo-trasparenza.lavoro.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_12_726_1.html

⁴⁹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-01-19&atto.codiceRedazionale=091G0031&elenco30giorni=false

In base a tale normativa, il non vedente può ottenere l'annotazione permanente sulla sua tessera elettorale del diritto al **voto assistito**; a tal fine l'elettore affetto da grave infermità deve recarsi al Comune di iscrizione elettorale, esibendo il verbale di cecità della commissione sanitaria oppure il libretto nominativo di pensione rilasciato dall'INPS che in precedenza, veniva rilasciato dal Ministero dell'Interno.

Ovviamente, tale procedura può ritenersi superata dalla semplice esibizione della sola Disability Card (v. supra) anche se, allo stato attuale, purtroppo, questo importante strumento di facilitazione è poco conosciuto.

6. La legge n. 227 del 22 dicembre 2021 “Delega al Governo in materia di disabilità”



Questa legge ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità⁵¹ e ai fini del raggiungimento della Missione 5, Componente 2, del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In attuazione della legge di delegazione sono stati emanati i seguenti decreti legislativi⁵²:

- a. **il decreto legislativo n. 222 del 13 dicembre 2023** recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità”⁵³. Le disposizioni del decreto mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione. Si introduce una figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Gli obiettivi di accessibilità ed effettiva inclusione delle persone con disabilità entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti;
- b. **il decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024** recante l’“Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”⁵⁴. Le disposizioni del decreto attribuiscono al Garante la natura di organismo indipendente di garanzia con il compito di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

⁵⁰<http://www.uicrc.it/index.php?mact=News,m73248,default,1&m73248number=3&m73248detailpage=15&m73248pagenumber=2&m73248returnid=71&page=71>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/02/10/003G0030/sg>

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-02-19&atto.codiceRedazionale=075U0018&elenco30giorni=false

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.codiceRedazionale=005G0104

⁵¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00254/sg>

<https://www.disabilita.governo.it/it/attivita-svolte-e-in-programma/delega-al-governo-in-materia-di-disabilita/>

⁵² <https://www.disabilita.governo.it/it/attivita-svolte-e-in-programma/delega-al-governo-in-materia-di-disabilita/>

⁵³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/12/24G00004/SG>

⁵⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/05/24G00034/SG>

- c. **il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024** recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” ⁵⁵ è l'ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità che, come sopra detto, ha modificato l'art.3 della legge 104 (v. *supra*).

⁵⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/14/24G00079/SG>

Altre fonti normative



Senza pretesa di esaustività, si elencano alcune delle fonti normative nazionali più significative in materia di disabilità:

Decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024 “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”⁵⁶.

Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2024 – All. 2 “Aggiornamenti degli importi per il 2024 delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogati mensilmente agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali”⁵⁷.

Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024) con cui è stato istituito il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione pari a circa 231,8 milioni annui⁵⁸.

Decreto della Presidenza del Consiglio DEI Ministri - Dipartimento per le politiche In favore delle persone con disabilità del 30 novembre 2023 “Criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2023”. Il decreto ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2023 pari, complessivamente, a euro 25.807.485,00, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205⁵⁹.

Decreto-Legge n. 73 del 21 giugno 2022 (Decreto Semplificazioni) che ha modificato gli importi, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Inoltre, ha previsto nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto⁶⁰.

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) che ha previsto alcune disposizioni in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie⁶¹, ha incrementato il ‘Fondo per la disabilità e la non autosufficienza’ di 50 milioni di euro per il 2022 e il 2023, ha attribuito al Fondo la nuova

⁵⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/05/24G00034/SG>

⁵⁷ https://www.uiciechi.it/servizi/riviste/TestoRiv.asp?id_art=28482

https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-1-del-02-01-2024_14414.html

⁵⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00223/sg>

<https://disabilita.governo.it/it/notizie/fondo-unico-disabilita-in-dotazione-oltre-552-milioni-di-euro/>

<https://www.ticonsiglio.com/fondo-unico-inclusione-persone-disabilita/>

⁵⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/16/24A00171/sg>

⁶⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg>

⁶¹ <https://www.edscuola.eu>

<https://www.gazzettaufficiale.it>

denominazione di 'Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità', destinando ulteriori 50 milioni di euro dal 2023 al 2026.

Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"⁶² che contiene numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell'epidemia e disposizioni specifiche per la disabilità, fra cui la proroga dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, in particolare per i cosiddetti 'lavoratori fragili'.

Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 che ha istituito l'**Assegno unico e universale per i figli a carico**, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 46 del 2021⁶³.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli⁶⁴.

Disegno di legge delega in materia di disabilità approvato il 27 ottobre 2021 dal Consiglio dei Ministri nell'ambito delle **riforme e delle azioni chiave previste dal PNRR**, con cui l'Italia ha dichiarato di impegnarsi con l'UE a «modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità)»⁶⁵.

Legge n. 133 del 24 settembre 2021 sullo smart working e sui lavoratori fragili⁶⁶.

⁶² <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/proroga-dello-stato-di-emergenza-e-di-ulteriori-misure-a-tutela-del-lavoro.aspx/>

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

⁶³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00252/sg>

⁶⁴ <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico>

⁶⁵ <https://disabilita.governo.it/it/notizie/approvata-in-cdm-la-nuova-legge-delega/>

⁶⁶ <https://www.leggioggi.it/2021/10/13/lavoratori-fragili-smart-working/>

Decreto Ministeriale Infrastrutture del 5 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021⁶⁷ che ha istituito il **Registro Pubblico del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude)**, ovvero una banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative al Cude.

Il Cude consente alla persona con disabilità di circolare dove normalmente agli altri utenti è vietato, su tutto il territorio dell'Unione Europea e in Italia.

Per ottenere il Cude, la persona con disabilità deve richiedere al proprio Comune di residenza il codice univoco associato al Cude.

Questa procedura può avvenire anche in via telematica, tramite Spid o la carta d'identità digitale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2 marzo 2021 art. 3, dedicato alle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, che contiene disposizioni specifiche per la disabilità⁶⁸.

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto numerosi elementi significativi in ambito sociale e per le persone con disabilità⁶⁹.

Legge n. 448 del 2001 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2020).

Con la sentenza n. 152 del 20 luglio 2020 la **Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4** di tale legge nella parte in cui disponeva, per gli invalidi civili totali, che gli incrementi di cui al comma 1 alla pensione di inabilità fossero concessi 'ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni' anziché 'ai soggetti di età superiore a diciotto anni'.

Conseguentemente, i benefici incrementativi previsti per gli invalidi civili totali ultrasessantenni sono stati estesi ai soggetti – sempre con invalidità civile totale – che abbiano superato la maggiore età.

La sentenza ha prodotto i suoi effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo al deposito in Gazzetta Ufficiale (deposito avvenuto il 20 luglio 2020)⁷⁰.

Legge n.126 del 13 ottobre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020⁷¹. Oltre a varie agevolazioni previste per i disabili e i loro familiari, viene indicato l'aumento della pensione di invalidità in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 20 luglio 2020 sopra citata.

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) che ha istituito un fondo a carattere strutturale denominato 'Fondo per la disabilità e la non autosufficienza', con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022⁷².

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 21 ottobre 2019⁷³ che ha istituito l'**ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità**.

⁶⁷<http://www.handylex.org/news/2021/09/29/il-cude-il-contrassegno-unificato-disabili-europeo#:~:text=Per%20ottenere%20il%20Contrassegno%20unico,la%20carta%20d'identit%C3%A0%20digitale>
<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=3925&backTo=archivio&anno=2021&provenienza=archivio>

⁶⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg>

⁶⁹ <https://disabilita.governo.it/it/notizie/legge-di-bilancio-2021-nuove-misure-per-la-disabilita/>

⁷⁰ <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=152>

<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=2836&backTo=archivio&anno=2020&provenienza=archivio>

⁷¹ <https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/le-misure-per-le-persone-con-disabilita-e-familiari-nella-legge-di-conversione-del-dl-104-2020>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg>

⁷² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

⁷³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/23/20A00408/sg>

Direttiva (UE) 2019/1158 che ha previsto l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, giacchè nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra lavoro e famiglia⁷⁴.

Decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 (Decreto Inclusione) “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” contenente Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)⁷⁵.

Legge n. 37 del 3 maggio 2019 emanata in attuazione del Trattato di Marrakech adottato all'interno dell'Unione Europea tra il 2017 e il 2018, che consente alle persone disabili e alle loro associazioni di realizzare testi in formati digitali, in linguaggio braille o in versione audio, **per rimuovere gli ostacoli discriminatori all'accesso ai materiali culturali** (art. 15)⁷⁶.

Decreto-legge n.86 del 12 luglio 2018 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.160 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018⁷⁷.

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 “Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.289 del 12 dicembre 2017⁷⁸.

Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”⁷⁹.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con il quale sono stati istituiti i **Livelli essenziali di assistenza (LEA)**⁸⁰, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) del 18 marzo 2017.

I LEA sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse)⁸¹.

Legge n. 112 del 2016 ‘DOPO DI NOI’⁸² emanata per tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare e disegna, per la prima volta, un piano importante di aiuto e di supporto per i disabili in gravi condizioni di salute.

Per la prima volta nell'ordinamento giuridico vengono riconosciute specifiche tutele per le persone affette da disabilità al momento della perdita dei genitori, supporto indispensabile tale che quando viene meno e mina l'autonomia ed influenza lo svolgimento delle fondamentali attività quotidiane.

⁷⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4413650>

⁷⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg>

⁷⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/11/19G00044/sg>

⁷⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/14/18A05469/sg>

⁷⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/12/17A08310/SG>

⁷⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg>

⁸⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg>

⁸¹ www.salute.gov.it

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg>

⁸² <https://www.informazionefiscale.it/legge-dopo-di-noi-cos-e-testo-pdf-spiegazione>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg>

Legge n. 107 del 24 giugno 2010 "Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche"⁸³ in base alla quale una persona è definita sordocieca se oltre alla minorazione visiva, che può essere insorta durante tutto l'arco della vita, si aggiunge anche una disabilità uditiva.

Se una persona ha entrambe le disabilità succitate con una connotazione di gravità, può ottenere entrambe le indennità quella per cieco e quella per sordo⁸⁴.

Legge n. 67 del 1 marzo 2006⁸⁵ "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni", riprende la definizione dei concetti di **discriminazione diretta e indiretta** di cui alla **Direttiva quadro 2000/78/CE del 27 novembre 2000** del Consiglio dell'Unione Europea (v. *supra*).

L'art. 1 recita:

«1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro».

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 istitutiva dell'**Amministratore di sostegno** che assiste chi «per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi»⁸⁶.

Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (detta anche **legge Stanca** per il nome del promotore, l'ex ministro Lucio Stanca), pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004, venne emanata per favorire e semplificare l'accessibilità agli strumenti informatici nei confronti dei soggetti disabili⁸⁷.

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003)⁸⁸, il cui art. 94, comma 3, ha stabilito che:

«In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, **le persone con sindrome di Down**, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. (...)».

Legge n. 138 del 3 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"⁸⁹.

⁸³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/07/13/010G0128/sg>

⁸⁴ <https://www.handylex.org/sordocecita-definizioni/>

⁸⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it>

⁸⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/sg#:~:text=La%20presente%20legge%20ha%20la,di%20sostegno%20temporaneo%20o%20permanente.>

⁸⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/17/004G0015/sg>

⁸⁸ <https://www.handylex.org/persona-con-sindrome-di-down-e-accertamento-dellhandicap-suggerimenti/#:~:text=L%27articolo%2094%2C%20comma%203,solo%20persona%20con%20handicap%20grave>

⁸⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/21/001G0193/sg>

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”⁹⁰ che ha integrato le disposizioni previste dalla legge n. 53 del 8 marzo 2000 introducendo l’opportunità, **per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito**. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero ‘scomparsi’⁹¹.

Legge n. 289 del 2002, art. 40 “Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili”⁹².

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, (art. 80, comma 2) e la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 4), prevedono che **i familiari di soggetto con handicap in situazione di gravità possano beneficiare di un congedo retribuito della durata massima di due anni** coperto da contribuzione figurativa.

La definizione di soggetto con handicap grave è sancita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificata dal **decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024** (v. *supra*).

In particolare, il diritto spetta a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta Legge n. 104 del 1992⁹³.

Sul tema dei congedi retribuiti, nel corso degli anni la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto⁹⁴.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, emanata per promuovere gli interventi sociali, assistenziali e sociosanitari per garantire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà⁹⁵. L’ art. 14 riconosce il diritto al progetto individuale per la realizzazione della piena ‘integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104’.

Legge n. 18 dell’11 febbraio 1980 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”⁹⁶.

Legge n. 18 del 3 febbraio 1975 “Provvedimenti a favore dei ciechi”⁹⁷, all’art. 1 afferma la piena capacità negoziale del non vedente garantendo la validità della sua firma apposta alle scritture private.

Legge n. 601 del 4 giugno 1962 e successive modificazioni e integrazioni, sulla partecipazione degli insegnanti ciechi ai concorsi a cattedra e sulla istituzione della figura dell’Assistente per supportare l’insegnante non vedente⁹⁸.

Legge n. 66 del 10 febbraio 1962 che ha istituito la pensione dei ciechi parziali o di coloro che abbiano con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione (art. 8)⁹⁹.

⁹⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg>

⁹¹ <https://www.handylex.org/i-congedi-retribuiti-di-due-anni/>

⁹² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/02/15/03A00975/sg>

⁹³ <https://www.wikilabour.it/dizionario/congedi-permessi-ferie-festivita/congedo-straordinario/>

⁹⁴ <https://www.handylex.org/i-congedi-retribuiti-di-due-anni/>

⁹⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg>

⁹⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1980/02/14/080U0018/sg>

⁹⁷ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-02-19&atto.codiceRedazionale=075U0018&elenco30giorni=false#:~:text=1.,e%20416%20del%20codice%20civile.

⁹⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1962/07/04/062U0601/sg>

⁹⁹ <http://www.handylex.org/schede/ccpensioneparz.shtml>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1962/03/07/062U0066/sg>

Varese, 10 ottobre 2024

Dott. Bruno Andrea Mamone

Consulente legale Enti Terzo Settore